



# COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2012/00170 DEL 30/04/2012  
N. PROG.: 756

L'anno 2012, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BRUTTOMESSO BRUNO	Sindaco	P	
2	PIAZZI MASSIMO	Vice Sindaco	P	
3	BERETTA SIMONE	Assessore		A
4	BORGHETTI MAURIZIO	Assessore	P	
5	CAPETTI LUCIANO	Assessore	P	
6	MIGLIOLI MIA	Assessore		A
7	ZANIBELLI LAURA MARIA	Assessore	P	
8	MARIANI PAOLO	Assessore	P	

OGGETTO: INTRODUZIONE DEL TITOLO DI VIAGGIO INTEGRATO D'AREA PROVINCIALE  
" IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA "

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Lr. 14 luglio 2009 n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti» che:

- all'art. 2, comma, 1, lett. a), punto 17) prevede tra le finalità l'integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra i sistemi tariffari tramite l'introduzione di documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di trasporto pubblico regionale e locale;
- all'art. 2, comma, 1, lett. b) prevede il conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
- all'art. 27 prevede che la Regione garantisca l'integrazione dei sistemi tariffari, con l'obiettivo di incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori di trasporto pubblico;

**VISTO** l'art. 2 del r.r. 23 luglio 2002 n. 5 che stabilisce che il modello tariffario integrato regionale, a partire dai titoli di viaggio obbligatori, preveda a regime l'integrazione tariffaria tra i diversi sistemi locali, con qualsiasi modalità effettuata;

**CONSIDERATO** che:

- ✓ che il Comune di Crema ha affidato, in forza del contratto di servizio rep. 10530 del 29/07/2005 e per 7 (sette) anni a far data dal 5 settembre 2005, alla ditta "Crema Mobilità SpA, il servizio di Trasporto Pubblico Locale per l'effettuazione del servizio in area urbana di Crema;

**VISTO** l'art. 10 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2011», che stabilisce, tra l'altro, che:

- per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità degli stessi, tenuto conto del necessario equilibrio economico del sistema, a partire dall'anno 2011, in deroga alla disciplina prevista dalla l.r. 11/2009 e dalle relative disposizioni attuative, la Giunta regionale può disporre un'idonea manovra tariffaria, previa adozione di:
  - a) emissione di titoli di viaggio che abilitino all'utilizzo integrato dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
  - b) emissione di titoli di viaggio agevolati a favore dei nuclei familiari;
  - c) introduzione di specifiche agevolazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio riservate ai titolari di abbonamento.
- gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, limitatamente a quanto necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 del medesimo articolo (comma 9);
- la Giunta regionale disciplina con apposito atto le caratteristiche e le modalità di emissione dei nuovi titoli di viaggio integrati e delle agevolazioni (comma 6);

**RICHIAMATA** la dgr n.1204 del 29 dicembre 2010 che, al fine di mitigare l'impatto della manovra tariffaria straordinaria, limitare le conseguenze sociali e garantire che i tagli delle risorse non incidano sulla qualità dei servizi ma si tenda, anzi ad un miglioramento, procede all'attuazione della manovra tariffaria, subordinando l'aumento – così come indicato all'art.10 l.r. 19/2010 – in deroga a quanto previsto dal Regolamento, all'introduzione delle nuove tariffe integrate ed agevolazioni tariffarie, volte a favorire la mobilità sui mezzi pubblici delle famiglie e l'utilizzo integrato dei mezzi di trasporto pubblico, nonché al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, ed in particolare:

1. istituisce i seguenti nuovi titoli di viaggio integrati e agevolati:
2. «Io Viaggio in famiglia»
  - «Io Viaggio ovunque in Lombardia»
  - «Io Viaggio Tre no Città»
3. prevede l'introduzione dei titoli d'area integrati provinciali rinviandone a successivo atto la definizione delle caratteristiche;
4. prevede di compensare i tagli alle risorse e l'introduzione dei nuovi titoli di viaggio con una manovra tariffaria straordinaria e con l'efficientamento aziendale;
5. procede all'attuazione della manovra tariffaria straordinaria, comprensiva dell'adeguamento ordinario annuale previsto per l'anno 2011 dall'art. 11 del Regolamento, con le seguenti modalità:
  - dal 1° febbraio 2011: aumento tariffario del 10% a condizione che vengano adottati da parte degli enti locali con apposito atto i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati.
  - dal primo maggio 2011 un ulteriore aumento tariffario del 10%, che complessivamente porta ad un aumento tariffario fino al 20% rispetto alle tariffe previste dalla dgr n.431 del 5 agosto 2010, riconosciuto nel caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale;

**RICHIAMATA** la dgp n. 90 del 23/02/2011 con la quale, in attuazione della dgr n. 9/1204/2010, prendendo atto della riduzione delle risorse trasferite alla Provincia di Cremona destinate ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma a titolo di corrispettivo e di accisa per l'anno 2011, si autorizza l'utilizzo delle leve dell'efficientamento aziendale e della manovra tariffaria straordinaria e si istituiscono i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati previsti dalla stessa dgr n. 9/1204/2010;

**RICHIAMATA** la dgr n.1977 del 6 luglio 2011 che:

- dispone che l'aumento delle tariffe, inizialmente previsto dal primo maggio 2011, decorra dal 1° agosto 2011, previa valutazione degli indicatori di qualità del servizio da parte di ciascun Ente Locale competente;
- stabilisce che i titoli di viaggio integrati d'area provinciale, di cui alla dgr n.1204 del 29 dicembre 2010, costituiscano parte integrante del sistema tariffario regionale e siano comunque introdotti entro il 31 dicembre 2011, secondo criteri e livelli tariffari da definirsi con successivo atto;
- prevede, all'Allegato A, tra gli indicatori che incidono sull'algoritmo per il calcolo dell'aumento tariffario 2012, l'introduzione entro il 31 dicembre 2011 dei titoli d'area integrati provinciali;

**RICHIAMATA** la dgp n. 374 del 27/07/2011 con la quale, in attuazione della dgr n.1977/2011, prendendo atto del raggiungimento degli obiettivi di qualità relativi agli indicatori a cui è vincolato il secondo step di aumento 2011, si applica e decorre dal 1 agosto 2011 l'aumento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su gomma di competenza, nella misura del 9,09%;

**RICHIAMATA** la dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/273 con la quale, ai sensi della l.r. n.19/2010, ha individuato le caratteristiche dei titoli d'area integrati di livello provinciale di cui alla d.g.r. n.1204/10 denominato «lo Viaggio ovunque in Provincia», definite dettagliatamente nell'allegato A sulla base delle seguenti valutazioni:

- validità temporale mensile, essendo questa ad oggi la tipologia di abbonamento mediamente più utilizzata sui servizi di trasporto pubblico locale;
- ambito di validità coincidente con il confine geografico della singola provincia e non con la competenza amministrativa dei servizi, al fine di renderne più chiaro l'utilizzo da parte degli utenti; Il titolo è valido su tutti i servizi di trasporto pubblico all'interno dell'ambito di validità del titolo;
- livello tariffario conveniente rispetto alla tariffa titolo integrato regionale pari a 99 euro, così come previsto dalla dgr n. 1204/2010;
- coerenza rispetto ai livelli tariffari dei sistemi tariffari locali e ai titoli integrati TrenoCittà, in termini di utilità per l'utenza che effettua spostamenti entro i confini provinciali utilizzando più mezzi di trasporto;

**APPURATO** che la citata dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/273 prevede quanto segue:

- che gli Enti competenti provvedano ad adottare tempestivamente il nuovo titolo di viaggio integrato con apposito atto, provvedendo altresì al suo recepimento all'interno del proprio sistema tariffario e dei contratti di servizio vigenti, nonché trasmetterlo alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto medesimo;
- di porre a carico degli Enti Locali e delle aziende tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione del nuovo titolo di viaggio con particolare attenzione alle rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali e degli enti locali, nonché il materiale ordinario di pubblicizzazione dei livelli tariffari aziendali, utilizzando anche le informazioni messe a disposizione da Regione Lombardia nell'apposita pagina web, nonché i naming e loghi previsti nell'Allegato A;
- l'opportunità che gli Enti locali procedano, all'interno della delibera di adozione, alla verifica degli obblighi posti a carico delle aziende esercenti i servizi nel territorio di competenza, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui all'Allegato A, così come già previsto per i titoli agevolati e integrati introdotti con la d.g.r. n.1204/2010;

**CONSIDERATO** che l'Allegato A della d.g.r. n.1977/11 prevede tra gli indicatori per l'adeguamento ordinario 2012 l'introduzione dei titoli integrati d'area provinciale, le cui caratteristiche sono descritte dalla dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/2743, ponendo le seguenti condizioni:

- il titolo dovrà essere venduto nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido;
- le aziende dovranno inviare entro il 31 dicembre 2011 copia della convenzione sottoscritta da tutte le aziende oggetto di integrazione tariffaria; nella convenzione dovranno essere specificate la rete di vendita garantita, le modalità di riparto degli introiti e di gestione concordate;
- entro il 31 maggio 2012 Trenord dovrà fornire, per conto di tutte le aziende integrate, il dato del venduto dei titoli «lo viaggio ovunque in provincia» fino al 30 aprile 2012, disarticolato per azienda emittitrice, nonché una relazione in merito alla rete di vendita messa a disposizione e la relativa campagna comunicativa attuata;
- in caso di mancato rispetto di quanto sopra riportato, il titolo non sarà considerato «introdotto»;

**APPURATO** che la dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/2743 prevede altresì:

- valutata l'impossibilità di predisporre un'adeguata rete di vendita entro il 1° gennaio 2012, considerare introdotto il titolo anche nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano almeno la vendita attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia dal 1° gennaio 2012 e che nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido sia disponibile il titolo di viaggio in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) entro il 1° febbraio 2012, nonché prevedere che le aziende inviino all'ente competente una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione di cui al punto precedente, convenzione che potrà essere sottoscritta entro il 28 febbraio 2012;
- è opportuno sulla base di quanto sperimentato per i titoli giornalieri e plurigiornalieri, garantire a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente anche il nuovo titolo di viaggio «lo Viaggio ovunque in Provincia», concordando con Trenord i relativi formati, le caratteristiche anticontraffazione e le modalità di rendicontazione reciproca del venduto;
- che anche il nuovo titolo di viaggio integrato provinciale è emesso in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della l.r. n.19/10 e conseguentemente che gli eventuali mancati introiti derivanti dalla sua introduzione trovano copertura a valere sui proventi degli aumenti straordinari previsti dalle d.g.r. n.1204/10 e n.1977/11;
- di procedere, come previsto dalle d.g.r. n.1204/2010 e n.1977/2011, con la definizione dei criteri di riparto dei titoli «lo Viaggio ovunque in Lombardia», criteri proposti e condivisi dalle aziende di Trasporto, che prevedono il riparto tra l'azienda Trenord e le aziende di trasporto automobilistico esercenti in Lombardia per gli anni 2011 e 2012, secondo i seguenti parametri:
  - Titolo mensile/Settimanale: Trenord 40% - Altri operatori 60%;
  - Titolo giornaliero e plurigiornaliero: Trenord 60% - Altri operatori 40%;
- l'impegno dell'Amministrazione regionale a valutare, anche al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario, il caso in cui un singolo operatore, a seguito del riparto dei nuovi titoli di viaggio integrati e considerando il contesto definito dalla d.g.r. n.1204 del 29 dicembre 2010 (minori corrispettivi, efficientamento della produzione nei limiti del 3% dei costi da ottenere anche tramite la razionalizzazione del servizio, incremento straordinario delle tariffe del 20%), registri minori introiti imputabili esclusivamente all'introduzione dei titoli integrati, previa dimostrazione dell'impatto negativo (supportata da adeguata documentazione relativa a conto economico e bilancio aziendale);

**APPURATO** che sono state adempiute, così come previsto dalla dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/2743, le verifiche poste a carico del Comune di Crema relativamente agli obblighi dell'Azienda, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni, relativi alla pubblicizzazione del nuovo titolo di viaggio con particolare attenzione alle rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali;

**PRESO ATTO** Preso atto che allo stato attuale non è ancora stata sottoscritta la prevista convenzione da tutti i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale in Provincia di Cremona oggetto di integrazione tariffaria (Cremona Trasporti Scar, Adda Trasporti Scar, KM Spa, Crema Mobilità Spa, Trenord), con specificate la rete di vendita garantita, le modalità di riparto degli introiti e di gestione;

**APPURATO** che il successivo riparto tra gli operatori dei servizi di automobilistici e di navigazione del lago d'Iseo avverrà in considerazione della stima dei titoli di viaggio vigenti che non risultano più venduti in quanto sostituiti dai titoli di viaggio integrati; il calcolo delle quote di rispettiva competenza è effettuato da Trenord, sulla base dei dati forniti dalle singole aziende anche attraverso le proprie Associazioni di categoria, che provvede anche al conseguente riparto mensile;

**RICORDATO** che, come previsto dalla dgr 1204 del 29 dicembre 2010, a partire dal 1 gennaio 2012 la tariffa del titolo mensile integrato regionale è stabilita in euro 99;

**RICHIAMATO** l'art. 22 del r.r. n. 5/2002 che prevede che «a seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi.» e che tali condizioni devono, quindi, essere applicate anche agli abbonamenti mensili «lo viaggio ovunque in Lombardia» acquistati alla tariffa di 85 €;

**VISTO** la Delibera di Giunta Provinciale di Cremona n. 83 del 06/03/2012 di "Introduzione del titolo di viaggio integrato d'area provinciale "lo viaggio ovunque in Provincia", variazione di prezzo del titolo integrato regionale "lo viaggio ovunque in Lombardia" di cui alla D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2743;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Gestione del Contratto;

**PRESO ATTO** dei pareri riportati in calce (\*\*\*) espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n. 267;

## DELIBERA

- 1) di istituire il nuovo titolo integrato di area provinciale «lo viaggio ovunque in Provincia», di cui alla Drg 22 dicembre 2011 – n. IX/2743 - con le caratteristiche di cui all'allegato A e di prevedere che il nuovo titolo di viaggio sia posto in vendita dal prossimo 12 marzo 2012 secondo i layout definiti da Regione Lombardia;
- 2) di recepire all'interno del sistema tariffario provinciale e dei contratti di servizio vigenti, il nuovo titolo integrato di area provinciale «lo viaggio ovunque in Provincia»;
- 3) di prendere atto di quanto stabilito dalla dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/2743 in merito al titolo integrato di area provinciale "lo viaggio ovunque in Provincia" ed in particolare:
  - di stabilire che, ai fini dell'allegato A della dgr n.1977/11, il titolo è considerato «introdotto» nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano almeno la vendita attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia dal 1° gennaio 2012 e che nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido sia disponibile il titolo di viaggio in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) entro il 1° febbraio 2012, nonché prevedere che le aziende inviino all'ente competente una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione di cui al punto precedente, convenzione che potrà essere sottoscritta entro il 28 febbraio 2012;
  - di garantire a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente anche il nuovo titolo di viaggio «lo Viaggio ovunque in Provincia»,



concordando con Trenord i relativi formati, le caratteristiche anticontraffazione e le modalità di rendicontazione reciproca del venduto;

- 4) di prevedere un'adeguata campagna di comunicazione del nuovo titolo di viaggio previsto dal presente provvedimento ponendo a carico della Provincia e delle aziende di trasporto interessate tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione del nuovo titolo di viaggio con particolare attenzione alle rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali e della Provincia di Cremona, nonché il materiale ordinario di pubblicizzazione dei livelli tariffari aziendali, utilizzando anche le informazioni messe a disposizione da Regione Lombardia nell'apposita pagina web, nonché i naming e loghi previsti;
- 5) di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti in capo ai Gestori del servizio di TPL, legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui all'Allegato A, così come già previsto per i titoli agevolati e integrati introdotti con la d.g.r. n.1204/2010;
- 6) di richiamare quanto stabilito dal punto 22 del deliberato della dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/2743 che prevede di valutare, anche al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario, il caso in cui un singolo operatore, a seguito del riparto dei nuovi titoli di viaggio integrati e considerando il contesto definito dalla d.g.r. n.1204 del 29 dicembre 2010 minori corrispettivi, efficientamento della produzione nei limiti del 3% dei costi da ottenere anche tramite la razionalizzazione del servizio, incremento straordinario delle tariffe del 20%), registri minori introiti imputabili esclusivamente all'introduzione dei titoli integrati, previa dimostrazione dell'impatto negativo (supportata da adeguata documentazione relativa a conto economico e bilancio aziendale) e che gli eventuali mancati introiti derivanti dall'introduzione del titolo «lo Viaggio ovunque in Provincia» trovano copertura dai proventi degli aumenti straordinari previsti dalle d.g.r. n.1204/10 e n.1977/11;
- 7) di dare atto che, qualora l'introduzione e la commercializzazione del nuovo titolo «lo Viaggio ovunque in Provincia» dovesse generare eventuali minori introiti tariffari per l'Azienda di trasporto di competenza comunale, ciò non determinerà alcun onere aggiuntivo in capo al bilancio del Comune di Crema;
- 8) di prendere atto che con dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/2743 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2012 il prezzo del titolo integrato regionale «lo Viaggio ovunque in Lombardia» è pari a € 99;
- 9) di prendere atto che la dgr 22 dicembre 2011 – n. IX/2743 ha stabilito i criteri di riparto dei titoli «lo Viaggio ovunque in Lombardia», criteri proposti e condivisi dalle aziende di Trasporto, che prevedono il riparto tra l'azienda Trenord e le altre aziende di trasporto pubblico locale esercenti in Lombardia per gli anni 2011 e 2012, secondo i seguenti parametri:
  - Titolo mensile/Settimanale: Trenord 40% - Altri operatori 60%
  - Titolo giornaliero e plurigiornaliero: Trenord 60% - Altri operatori 40%
 e di confermare quanto previsto dalla d.g.r. n.1977/2011 che, al fine di garantire la corretta applicazione dell'algoritmo di calcolo del clearing, prevede in caso di mancata o non corretta rendicontazione mensile a Trenord del venduto dei titoli di viaggio «lo Viaggio ovunque in Lombardia» e «lo Viaggio Treno-Città» da parte delle singole aziende, in base ai tempi e modi stabiliti dall'azienda ferroviaria stessa, la possibilità per l'azienda Trenord - previo parere dei competenti uffici regionali - di disporre che le aziende inadempienti non abbiano diritto alla propria quota di riparto;
- 10) di dare atto che per tutto quanto non espressamente citato nel presente atto, si fa riferimento ai Contratti di Servizio e relativi Allegati e Appendici, sottoscritti con Crema Mobilità SpA;
- 11) di demandare al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;

- 12) di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta "Crema Mobilità SpA" attuale gestore del Servizio di Trasporto Pubblico locale in area urbana, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione;
- 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

---

(\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

26/04/2012

Il Dirigente di Settore  
Mario Ficarelli

2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo e non comporta riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale, rientrando gli stessi nel più ampio Piano di Trasporto Urbano da cui derivano i calcoli di riparto sia regionale che provinciale e i cui riflessi, allo stato attuale indiretti, rientrano negli stanziamenti di PEG assegnati in sede di Bilancio 2012 al Responsabile del Settore competente (Gestione Finanziaria). Parere favorevole

26/04/2012

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

---

posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giuseppe Cattaneo

---

La presente deliberazione viene:  
- inviata ai capigruppo consiliari

---

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 02/05/2012 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 17/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giuseppe Cattaneo

---

Copia conforme all'originale.

02/05/2012

www.AlboPretorionline.it